

I CONTROLLI MANUTENTIVI DEGLI IMPIANTI ELETTRICI

Aspetti generali e riferimento normativo

D.Lgs. 81/08

AMMA
AZIENDE MECCANICHE MECCATRONICHE ASSOCIATE

Ing. Andrea PINNA

Mercoledì, 1° dicembre 2010

Centro Congressi – Unione Industriale di Torino

D.Lgs. 81/08 - Titolo III Capo III Art. 86 – Verifiche e controlli

1. **Ferme restando le disposizioni del DPR 462/01**, in materia di verifiche periodiche, **il datore di lavoro provvede affinché gli impianti elettrici e gli impianti di protezione dai fulmini siano periodicamente sottoposti a controllo secondo le indicazioni delle norme di buona tecnica e la normativa vigente per verificarne lo stato di conservazione e di efficienza ai fini della sicurezza.**

OBBLIGHI DI LEGGE

VALUTAZIONE DEI RISCHI

AMMA
www.amma.it

Anno 1937 - Numero 6

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA


PARTE PRIMA Roma - Martedì, 8 gennaio 2002

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
22 ottobre 2001, n. 462

Regolamento di semplificazione del procedimento per la denuncia di installazioni e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche, di dispositivi di messa a terra di impianti elettrici e di impianti elettrici pericolosi.

OBBLIGHI DI LEGGE

Impianti di messa a terra



Impianti di protezione dai fulmini



Impianti elettrici pericolosi



AMMA
www.amma.it

OBBLIGHI DI LEGGE

D.Lgs. 81/08 - Titolo III Capo III Art. 86 – Verifiche e controlli

2. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, adottato sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono stabilite le modalità ed i criteri per l'effettuazione delle verifiche e dei controlli di cui al comma 1.

3. L'esito dei controlli di cui al comma 1 è verbalizzato e tenuto a disposizione dell'autorità di vigilanza.

DM non ancora definito




OBBLIGHI DI LEGGE

D.M. 37/08

Art. 8. Obblighi del committente o del proprietario

1. Il committente è tenuto ad affidare i lavori di installazione, di trasformazione, di ampliamento e di **manutenzione straordinaria** degli impianti (...) **ad imprese abilitate** ai sensi dell'articolo 3.



La manutenzione straordinaria DEVE ESSERE gestita ed effettuata da impresa abilitata

OBBLIGHI DI LEGGE


D.M. 37/08

Art. 8. Obblighi del committente o del proprietario

2. Il proprietario dell'impianto adotta le misure necessarie per

conservarne le caratteristiche di sicurezza

previste dalla normativa vigente in materia, tenendo conto delle istruzioni per l'uso e la manutenzione predisposte dall'impresa installatrice dell'impianto e dai fabbricanti delle apparecchiature installate. ...



OBBLIGHI DI LEGGE


D.M. 37/08

Art. 10. Manutenzione degli impianti

1. La manutenzione ordinaria degli impianti (...) non comporta la redazione del progetto né il rilascio dell'attestazione di collaudo, né l'osservanza dell'obbligo di cui all'articolo 8, comma 1, fatto salvo il disposto del successivo comma 3.

2. (...)

3. (...)



La manutenzione ordinaria PUÒ ESSERE gestita ed effettuata da imprese NON abilitate

OBBLIGHI DI LEGGE

Specifiche disposizioni legislative per ...

- Attività turistico alberghiere
- Edifici di interesse storico – artistico (musei, gallerie, mostre, ecc.)
- Edilizia scolastica
- Impianti sportivi
- Locali di pubblico spettacolo e trattenimento



VALUTAZIONE DEI RISCHI

D.Lgs. 81/08 - Titolo III Capo III Art. 80 – Obblighi del DdL

1. Il datore di lavoro prende le **misure necessarie** affinché i lavoratori siano salvaguardati da **TUTTI i rischi di natura elettrica** (...) ed, in particolare, da quelli derivanti da:

- a) **contatti elettrici diretti**; b) **contatti elettrici indiretti**;
- c) **innesco e propagazione di incendi e di ustioni** dovuti a sovratemperatures pericolose, archi elettrici e radiazioni;
- d) **innesco di esplosioni**; e) **fulminazione diretta ed indiretta**; f) **sovratensioni**; g) **altre condizioni di guasto ragionevolmente prevedibili**.

VALUTAZIONE DEI RISCHI

D.Lgs. 81/08 - Titolo III Capo III Art. 80 – Obblighi del DdL

2. A tale fine il **datore di lavoro** esegue una **valutazione dei rischi** di cui al precedente comma 1, tenendo in considerazione:




- a) le condizioni e le caratteristiche specifiche del lavoro, ivi comprese eventuali interferenze;
- b) i rischi presenti nell'ambiente di lavoro;
- c) tutte le condizioni di esercizio prevedibili.

VALUTAZIONE DEI RISCHI

D.Lgs. 81/08 - Titolo III Capo III Art. 80 – Obblighi del DdL

3. A seguito della valutazione del rischio elettrico il datore di lavoro adotta le misure tecniche ed organizzative necessarie ad eliminare o ridurre al minimo i rischi presenti, ad individuare i dispositivi di protezione collettivi e individuali necessari alla conduzione in sicurezza del lavoro ed a predisporre procedure di uso e manutenzione atte a garantire nel tempo la permanenza del livello di sicurezza raggiunto con l'adozione delle misure di cui al comma 1.



VALUTAZIONE DEI RISCHI

D.Lgs. 81/08 - Titolo III Capo III Art. 80 – Obblighi del DdL

3 bis. Il datore di lavoro prende, altresì, le misure necessarie affinché le procedure di uso e manutenzione di cui al comma 3 siano predisposte ed attuate tenendo conto delle disposizioni legislative vigenti, delle indicazioni contenute nei manuali d'uso e manutenzione delle apparecchiature ricadenti nelle direttive specifiche di prodotto e di quelle indicate nelle pertinenti norme tecniche.



VALUTAZIONE DEI RISCHI norme di buona tecnica


CEI 64-8/6	Impianti elettrici utilizzatori a tensione nominale non superiore a 1000 V in corrente alternata e a 1500 V in corrente continua Parte 6: Verifiche
CEI 64-14	Guida alle verifiche degli impianti elettrici utilizzatori
CEI 0-10	Guida alla manutenzione degli impianti elettrici
CEI 0-15	<input type="text"/>
CEI EN 60079-17	Atmosfere esplosive Parte 17: Verifica e manutenzione degli impianti elettrici
CEI EN 62305-3	Protezione contro i fulmini Parte 3: Danno materiale alle strutture e pericolo per le persone Allegato E (informativo)
CEI UNI 11222	Impianti di illuminazione di sicurezza negli edifici Procedure per la verifica periodica, la manutenzione, la revisione e il collaudo

D.Lgs. 81/08 - Titolo III Capo III Art. 82 – Lavori sotto tensione

1. **E' vietato eseguire lavori sotto tensione.** Tali lavori **sono tuttavia consentiti** nei casi in cui le tensioni su cui si opera sono di sicurezza, secondo quanto previsto dallo stato della tecnica o quando i lavori sono eseguiti nel rispetto delle seguenti condizioni:

a) le **procedure** adottate e le **attrezzature** utilizzate sono **conformi ai criteri definiti nelle norme tecniche**;

b) **per i sistemi di categoria 0 ed I purché l'esecuzione di lavori su parti in tensione sia affidata a lavoratori riconosciuti dal datore di lavoro come idonei per tale attività secondo le indicazioni della pertinente normativa tecnica**



CEI 11-27 Lavori su impianti elettrici



GRAZIE PER L'ATTENZIONE

AMMA

AZIENDE MECCANICHE MECCATRONICHE ASSOCIATE

Mercoledì, 1° dicembre 2010

Centro Congressi – Unione Industriale di Torino